Allegato 1 Schema di protocollo tra datore di lavoro e ordine professionale

Р	r۸	tο	വ	lo	tra
	v	\mathbf{L}	COI	10	

Ordine Professionale/Istituzione Formativa (solo se è coinvolta)

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'Ordine professionale/l'istituzione formativa (se è prevista) sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

Il datore di lavoro [Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

- a) capacità' strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità' formative, garantendo la disponibilità' di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Tutto ciò premesso Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'Ordine professionale e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81.

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

Art. 2 Tipologia e durata dei percorsi

• Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

- I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.
- La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, e tiene conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.
- La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata prevista per il conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 3 Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari

• Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni aventi i requisiti previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dai regolamenti per il praticantato delle singole professioni relativamente al titolo di studio, modalità di svolgimento del praticantato, termini e durata

del periodo di formazione. Possono essere assunti in apprendistato anche i giovani che hanno già iniziato il periodo di praticantato presso uno studio professionale.

- L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
- I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81
- e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4 Piano formativo individuale

- L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa, ove prevista come soggetto erogatore della formazione esterna.
- Il piano formativo individuale, predisposto dal datore di lavoro con l'eventuale supporto dell'istituzione formativa, secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del decreto attuativo, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
- i dati relativi all'apprendista e al datore di lavoro al tutor formativo, laddove previsto, e al tutor aziendale;
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti.
- Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5 Responsabilità del datore di lavoro e dell'istituzione formativa (qualora

- La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
- Il datore di lavoro e l'istituzione formativa (qualora coinvolta) provvedono a individuare le figure del tutor aziendale e del tutor formativo ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.

• Il tutor aziendale svolge la funzione di raccordo didattico e organizzativo, affiancando l'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo concreto svolgimento.

In ogni caso il tutor che piò essere anche il datore di lavoro, oppure altro professionista, operante nel medesimo studio professionale, in possesso dei requisiti per essere affidatario di praticanti secondo l'ordinamento professionale e le norme di cui al D.lgs 137 del 2012, ha il compito di:

- Favorire l'inserimento dell'apprendista nello studio professionale;
- Assistere l'apprendista nel percorso di formazione interna;
- Trasmettere le competenze necessarie allo svolgimento delle attività professionali;
- Fornire all'istituzione formative, qualora prevista, in collaborazione con il tutor formative, ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formative;
- Compilare il dossier individuale dell'apprendista (allegato al DM del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n.296 del 21/12/2015) che garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista.
- Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze

- Il datore di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi regolamenti definisce nel piano formativo individuale:
- i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
- i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi regolamenti, il datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista.
- Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale.
- Al termine del periodo di praticantato l'apprendista deve presentare al Consiglio territoriale dell'Ordine un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte.
- l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 rilascia un certificato di

competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. *3, comma 6*, del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, dovrà comunque contenere:

- gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7 Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del decreto attuativo, il datore di lavoro, anche in collaborazione con l'Ordine professionale, si impegna a realizzare apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8 Decorrenza e durata

- Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
- Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del rappresentante dell'Ordine Professionale

Firma del rappresentante dell'Istituzione Formativa (solo se è coinvolta)

Firma del datore di lavoro

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa(solo se è coinvolta), del rappresentante dell'Ordine Professionale e del datore di lavoro